

INDICE

1	Premesse	2
2	Descrizione generale dell'area comunale	4
3	Riferimenti legislativi nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico	6
3.1	<i>I Limiti massimi di esposizione al rumore: il DPCM 1/3/91</i>	6
3.2	<i>La Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico</i>	7
3.3	<i>I Decreti e i Regolamenti d'attuazione della Legge Quadro</i>	10
4	Criteri per la redazione del piano di zonizzazione acustica	15
4.1	<i>Individuazione delle classi</i>	15
4.2	<i>Individuazioni delle aree particolarmente protette, "Classe I"</i>	16
4.3	<i>Individuazione delle aree prevalentemente ed esclusivamente industriale, "Classe V" e "Classe VI"</i>	17
4.4	<i>Individuazioni delle aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e di intensa attività umana, "Classe II", Classe III" e "Classe IV"</i>	17
4.5	<i>Classificazioni delle aree in prossimità delle reti viarie</i>	20
4.6	<i>Rappresentazione grafica-cromatica della zonizzazione e cartografia da allegare</i>	22
5	Descrizione della normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica.	23
6	Conclusioni.	25

1 Premesse

La presente relazione descrive la metodologia adottata per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale di Sessa Aurunca, nell'ambito della pianificazione territoriale descritta dal Piano Regolatore Generale.

La zonizzazione acustica è uno strumento di governo del territorio il cui scopo principale è quello di disciplinarne il suo uso e di regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche, nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione e tutela del rumore ambientale.

Nel 1995 è stata emanata in Italia la Legge Quadro sull'inquinamento acustico (n. 447) che impone ai Comuni l'attuazione di un programma di attività articolato in quattro fasi complementari tra loro:

- Conoscenza dello stato acustico del territorio, condotta per mezzo di misurazioni in situ;
- la classificazione del territorio comunale in zone a diversa destinazione d'uso cui sono associati i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti (Piano di Zonizzazione Acustica);
- Confronto dei livelli massimi di rumore attribuito alle differenti zone acustiche dal Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) con i livelli di rumorosità effettivamente misurati;
- la redazione dei Piani di Risanamento Acustico (PRA) laddove si verifica il superamento dei valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio.

Il passo fondamentale che le Amministrazioni Comunali devono pertanto compiere per realizzare il controllo dell'inquinamento acustico ambientale è la predisposizione della zonizzazione acustica.

Per zonizzazione acustica si intende una divisione del territorio comunale in unità territoriali individuate secondo i criteri di classificazione riportati in una tabella predefinita, basata sull'uso, o sulla destinazione d'uso, e su altre proprietà di ciascuna parte del territorio. A ciascuna tipologia di area, in cui è articolata la tabella, sono poi attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente. Questa procedura rende la

zonizzazione acustica una sorta di piano regolatore generale del rumore in quanto stabilisce degli standard di qualità acustica da conseguire come obiettivo a breve, medio e lungo termine.

Scopo della zonizzazione acustica è:

- a) stabilire gli standard di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale;
- b) prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente o per le quali la quiete sonora è elemento essenziale per la fruizione;
- c) regolamentare le emissioni rumorose di attuali e nuove attività produttive, ricreative, infrastrutture di trasporto;
- d) disciplinare le emissioni rumorose di attività temporanee;
- e) costituire riferimento per il successivo Piano di Risanamento Acustico, consentendo l'individuazione delle priorità di intervento;
- f) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

La politica ambientale e di assetto del territorio rappresenta uno degli strumenti prioritari all'interno delle azioni di governo intraprese dall'Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca.

Il Piano di zonizzazione acustica è costituito dai seguenti elaborati:

- la relazione tecnica, corredata da schede di misura, riporta le caratteristiche del contesto urbano rilevanti ai fini della zonizzazione, le previsioni degli strumenti urbanistici e di governo della mobilità, vigenti e in itinere, i criteri adottati e le scelte effettuate in sede di redazione del Piano;
- le tavole grafiche, in scala 1:25.000 per la tavola "Quadro di unione" in cui è rappresentato l'inquadramento generale mentre in scala 1:10.000 le tavole in cui è rappresentata la classificazione acustica del territorio comunale.
- la normativa di attuazione, che definisce gli effetti dell'adozione del PZA sulla strumentazione urbanistica, fissa le modalità di aggiornamento e revisione del Piano, disciplina le attività rumorose, sia permanenti che temporanee, all'interno del territorio comunale, stabilisce le attività di vigilanza e prescrive le opportune sanzioni.

La linea guida seguita nella presente relazione è quella della regione Campania emanata con delibera regionale n° 2436 del 1 Agosto 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n°41 del 15 Settembre 2003.

2 Descrizione generale dell'area comunale

Il Comune di Sessa Aurunca, il primo della provincia di Caserta per estensione territoriale, occupa un'area di circa 163 km² delimitata dal Monte Massico a sud; dal versante occidentale del Parco Regionale di Roccamonfina ad Est; dal fiume Garigliano, confine naturale tra la Campania ed il Lazio, a Nord; mentre ad ovest confina in parte con il Mar Tirreno ed in parte con il territorio comunale di Cellole, che racchiuso da quello di Sessa Aurunca, fino agli inizi degli anni '80 ne faceva parte anche amministrativamente. L'ultimo censimento Istat del 2001 ha registrato una popolazione di 22.860 abitanti con una densità di 140 ab/kmq.

All'interno del territorio è possibile individuare quattro diverse zone, di cui la prima comprende la piana del Garigliano; la seconda una zona collinare in cui si concentrano vaste aree agricole; la terza una fascia di alta collina, che si estende dalle falde del Monte Massico fino al confine con il Comune di Roccamonfina; mentre l'ultima interessa la fascia costiera racchiusa tra il territorio comunale di Cellole ad Est ed il Mar Tirreno ad Ovest.

Quest'ultimo lembo di territorio è occupato dalla frazione Baia Domizia, ricadente in parte nell'ambito comunale di Sessa Aurunca, in parte in quello di Cellole e localizzata a ridosso della S.S. 7 Quater Domitiana, e dalla frazione Levagnole anch'essa a ridosso della S.S. 7 Quater Domitiana. Si tratta di aree a forte vocazione turistica, dotate di attrezzature alberghiere e per il tempo libero, che durante il periodo estivo registrano un incremento demografico esponenziale.

Una caratteristica del Comune è rappresentata dalla presenza di diversi agglomerati urbani minori, che dislocati su tutto il territorio, gravitano intorno al centro urbano di Sessa Aurunca. Questo è costituito dal nucleo originario di rilevante interesse architettonico e da una zona di nuova espansione ed è sede di tutte le principali attrezzature collettive.

All'interno dei centri abitati si riscontrano diverse tipologie abitative: dalla casa a corte, che caratterizza i centri storici, alla casa isolata monofamiliare all'interno delle aree di nuova espansione.

Il territorio è supportato oltre che dalla maglia viaria a carattere locale, che collega le diverse frazioni sia tra loro che con il centro cittadino, anche dalla rete di infrastrutture stradali principali, quali: la S.S.7 Appia, l'asse portante del territorio comunale che pone in relazione sia il centro di Sessa che le frazioni con i comuni limitrofi della provincia di Caserta a Sud e con i centri urbani laziali a nord; la S.S.7 quater Domitiana, che serve prevalentemente la fascia litoranea ed i comuni compresi tra la stessa e l'Appia; la S.P. 328-II_ex S.S. 430, che innestandosi direttamente con l'Appia, collega le aree dell'entroterra con il litorale tirrenico; ed infine il tracciato ferroviario che attraversa il territorio comunale nella direzione Nord Sud, nel tronco Napoli – Roma, con stazione, a ridosso dell'area industriale localizzata a Sud del centro urbano, in prossimità del confine con il Comune di Cellole. A riguardo si precisa che un altro agglomerato industriale è situato nell'area prospiciente la Domitiana nel tratto in cui questa incrocia la Via Appia, al confine con il Lazio.

Tra le emergenze naturalistiche si evidenziano il Parco Regionale della Foce del Garigliano e il Parco Regionale di Roccamonfina, mentre le emergenze architettoniche vincolate ai sensi della legge 1089/39 corrispondono all'antico centro della Sinuessa, solo in parte ricadente nel confine comunale, i ruderi romani presenti nel centro storico di Sessa Aurunca, i ruderi di Cortinella, alle falde del Monte Roccamonfina e quelli presso Piedimonte del Massico.

3 Riferimenti legislativi nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico

E' presentata di seguito una sintetica rassegna dei principali riferimenti normativi, a livello nazionale e regionale, che hanno guidato la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) per il Comune di Sessa Aurunca.

3.1 I Limiti massimi di esposizione al rumore: il DPCM 1/3/91

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissava i limiti massimi di esposizione al rumore sia negli ambienti esterni che nell'ambiente abitativo¹ fu emanato in attuazione della legge 349/86 che, nell'istituire il Ministero dell'Ambiente, assegnava al Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativamente ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore in ambienti esterni e interni.

Costituiscono parte integrante del Decreto due Allegati, l'uno che fornisce l'insieme delle definizioni tecniche utili all'applicazione della norma e l'altro che riporta le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, e due Tabelle che forniscono, rispettivamente, la classificazione in zone che i Comuni devono adottare ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti e i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti stabiliti in ragione delle classi di destinazione d'uso del territorio.

Il Decreto assegna alle Regioni il compito di provvedere, nell'arco di un anno dalla sua entrata in vigore, all'emanazione di direttive per la predisposizione, da parte dei Comuni, di opportuni piani di risanamento acustico. La Regione è chiamata anche a predisporre un piano annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, in esecuzione dei quali i Comuni adottano i singoli piani di risanamento.

In attesa dell'articolazione in zone dei territori comunali sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM, vengono temporaneamente fissati i limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse in relazione alle zone omogenee del DM 1444/68.

¹ D.P.C.M. 1° marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", *Gazzetta Ufficiale* n° 57 del 8/3/1991.

Per quanto riguarda la classificazione in zone, il Decreto propone un'articolazione del territorio comunale in sei classi, definite in funzione della destinazione d'uso prevalente, della densità abitativa e delle caratteristiche del flusso veicolare:

- aree particolarmente protette, per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la fruizione;
- aree ad uso prevalentemente residenziale, caratterizzate da bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
- aree di tipo misto, interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali o, anche, aree agricole interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- aree di intensa attività umana, interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali o, anche, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie;
- aree prevalentemente industriali, interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- aree industriali, interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La classificazione del territorio comunale proposta in sede legislativa è finalizzata, dunque, alla definizione di ambiti omogenei per l'applicazione dei limiti massimi, diurni e notturni, del livello sonoro equivalente.

3.2 La Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico

Nel 1995 viene emanata in Italia la prima legislazione organica in materia di rumore, la Legge 447² essa si compone di 17 articoli e fornisce un quadro di riferimento generale da specificare attraverso Decreti Attuativi e Leggi Regionali.

Con la Legge Quadro viene introdotta una definizione del termine "inquinamento acustico" di gran lunga più ampia rispetto a quella fornita dal DPCM del '91 per il termine

² Legge 26/10/1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", Gazzetta Ufficiale n° 254 del 30/10/1995 – Supplemento ordinario.

“rumore”. In particolare, l'inquinamento acustico viene inteso come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali e dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Oltre alla definizione di inquinamento acustico, vengono fornite le definizioni di ambiente abitativo, che riprende quella già contenuta nel DPCM del '91, e di sorgenti sonore fisse e mobili. Inoltre, rispetto al DPCM del '91 che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di emissione, attenzione e qualità (art.2 comma 1 lettere e,f,g e h), in particolare li definisce in tal modo:

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite di immissione : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valore di attenzione : il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità : i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti.

In merito alle competenze, va rilevato che la Legge individua una nuova figura professionale, il tecnico competente, idoneo ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e a svolgere le relative attività di controllo.

Viene effettuata, inoltre, una puntuale ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni. In particolare, allo Stato attengono le funzioni di indirizzo, coordinamento e regolamentazione: ad esempio, tra i compiti dello Stato è la determinazione dei valori limite di emissione e di immissione, dei valori di attenzione e di qualità, delle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, dei requisiti acustici passivi degli edifici ma, anche, dei criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico o per

l'individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e dei criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto.

Le Regioni sono chiamate, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni. Inoltre, in conformità con quanto previsto dal DPCM '91, alle Regioni è affidato il compito di definire, sulla base delle proposte avanzate dai Comuni e dei fondi assegnati dallo Stato, le priorità di intervento e di predisporre un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

Alle Province sono affidate, secondo quanto previsto dalla Legge 142/90, funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.

Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adeguamento dei regolamenti di igiene e sanità e di polizia municipale;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti massimi fissati per la zona.

Ulteriori compiti dell'Ente Comunale sono fissati dall'art.7, relativo ai piani di risanamento acustico: questi ultimi, predisposti a cura dei Comuni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale; per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, inoltre, la legge prevede la redazione, da parte della Giunta Comunale, di una relazione biennale sullo stato acustico del territorio comunale, la cui approvazione è anch'essa demandata al Consiglio Comunale. I Comuni, infine, dovranno assicurarne il coordinamento tra il Piano di Risanamento Acustico, il Piano Urbano del Traffico e gli altri piani previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. La Legge Quadro, dunque, introducendo la

zonizzazione acustica del territorio comunale, ossia la suddivisione del territorio in zone caratterizzate da limiti massimi di esposizione al rumore definiti in funzione delle attività svolte in ciascuna zona, sembra orientata alla ricerca di un'armonizzazione tra le esigenze di protezione dal rumore e gli aspetti inerenti la pianificazione urbanistica e dei trasporti, evidenziando la necessità di affrontare il fenomeno dell'inquinamento acustico attraverso "strategie d'area", contrapposte alla logica dell'intervento puntuale che ha a lungo guidato sia l'azione comunitaria che quella nazionale.

3.3 I Decreti e i Regolamenti d'attuazione della Legge Quadro

Alla Legge 447/95 hanno fatto seguito numerosi Decreti Attuativi che ne specificano i principi generali.

Valori limite

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Impianti industriali

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 dicembre 1996, relativo alla "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";

Rumore nei luoghi di intrattenimento danzante

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1997, relativo alla "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1997, relativo alla "Proroga de termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1999 n.215, relativo al "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Rumore aeroportuale

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 ottobre 1997, relativo alla "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997 n. 496, "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 maggio 1999, relativo ai "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.476, del 9 novembre 1999, "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997 n.496, concernente il divieto di voli notturni";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 dicembre 1999, relativo a "procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti".

Rumore stradale

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 , 30 marzo 2004 , (in G.U. n. 127 del 1° giugno 2004 - in vigore dal 16 giugno 2004) – "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Rumore ferroviario

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Requisiti acustici passivi degli edifici

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 relativo alla "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Tecniche di misura

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998, relativo alle "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Tecnico competente in acustica

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica".

Piani di risanamento

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 novembre 2000, relativo ai "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

Tra questi, sembra opportuno fornire alcune specificazioni relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 sulla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Quest'ultimo fissa, in relazione alle classi di destinazione d'uso del territorio, i valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore, siano esse fisse o mobili (tabella B); i valori limite di immissione, che restano invariati rispetto a quelli fissati dal DPCM del 1991, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore (tabella C) , i valori di qualità (tabella D) e, infine, i valori di attenzione.

Tutti i valori sono "espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A", riferiti a specifici intervalli temporali.

Tabella B : valori limite di emissione - Leq in dBA (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C : valori limite assoluti di immissione - Leq in dBA (art.3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D : valori di qualità - Leq in dBA (art.7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto attiene ai valori di attenzione, il DPCM del 14.11.1997 stabilisce che essi devono assumere i valori riportati nella Tabella C aumentati di 10 dB nel periodo diurno e di 5 dB nel periodo notturno se riferiti ad un'ora. Se relativi ai tempi di riferimento, essi devono assumere i valori riportati nella Tabella C.

In particolare, per quanto riguarda i valori limite di immissione, il Decreto precisa che per alcune infrastrutture, quali ad esempio quelle stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, tali limiti non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai Decreti attuativi. All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. Ancora, si specifica che all'intero delle fasce di pertinenza le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture precedentemente identificate, devono rispettare i limiti assoluti di emissione fissati dal Decreto e, nel loro insieme, i limiti di immissione fissati per la zona in cui la fascia ricade.

4 Criteria per la redazione del piano di zonizzazione acustica

La redazione della classificazione acustica del territorio è stata eseguita secondo i criteri indicati nelle linee guida della Regione Campania, emanate con delibera regionale n°2436 del 1 Agosto 2003 pubblicata sul B.U.R.C. n°41 del 15 Settembre 2003, coordinando le attività svolte con il P.U.C. in fase di elaborazione e verificando l'attinenza delle vocazioni del territorio.

Sono state altresì effettuate rilevazioni fonometriche e modellazioni numeriche allo scopo di definire il clima acustico esistente nel territorio comunale.

4.1 Individuazione delle classi

Le classi che caratterizzano la tipologia di appartenenza delle aree urbane sono quelle introdotte dal DPCM 1 Marzo 1991 e confermate nella Tab A del DPCM 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore"

Tab 1

I	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

4.2 Individuazioni delle aree particolarmente protette, "Classe I".

La Classe I (Tab. 1), comprende le aree destinate ad uso scolastico, quelle ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura), quelle destinate a parco ed aree verdi e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

Dalle aree verdi sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonora non è un elemento strettamente indispensabile. Fanno egualmente eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici; tali strutture saranno classificate secondo l'area di appartenenza degli edifici che le inglobano.

È opportuno suddividere la Classe I, ai soli fini delle priorità di intervento, nelle sottoclassi:

- **I-a** ospedaliera;
- **I-b** scolastica;
- **I-c** verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora.

Fanno parte della Classe I: i parchi nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone strettamente di interesse storico-archeologico.

Nel Comune di Sessa Aurunca, sono state individuate 3 tipologie di aree protette:

- **I-a** area ospedaliera;
- **I-b** area scolastica;
- **I-c** quiete sonora rilevante;

L'area interessata dalla zona ospedaliera " **I-a** " è collocata all'interno del centro urbano principale. Le aree scolastiche " **I-b** " presenti nel territorio comunale sono dislocate sia all'interno del centro urbano principale che negli agglomerati urbani minori. Nella porzione di territorio classificato come " **I-c** quiete sonora rilevante " rientrano l'area del Parco Regionale di Roccamonfina, l'area protetta alle pendici del Monte Massico e del Parco del Monte Ofelio.

4.3 Individuazione delle aree prevalentemente ed esclusivamente industriale, “Classe V” e “Classe VI”

Con riferimento alla Tab.1, si intende per Classe V un'area con insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni e per Classe VI un'area monofunzionale a carattere esclusivamente industriale, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale di custodia.

Nel Comune di Sessa Aurunca sono state individuate due aree industriali, la prima collocata nei pressi della foce del Garigliano la seconda nell'area interessata dalla stazione ferroviaria. Le aree industriali presenti sono a tutt'oggi in fase di sviluppo, e considerando che non possono essere definite “esclusivamente industriali” vista la presenza seppur sparsa di alcune abitazioni, sono state inserite in classe V.

4.4 Individuazioni delle aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e di intensa attività umana, “Classe II”, Classe III” e “Classe IV”

Il criterio di appartenenza dei territori alle classi II,III e IV deve tener conto, oltre ai criteri di fruizione del territorio e di pianificazione urbanistica, dei seguenti parametri:

1. la densità di popolazione;
2. la densità di esercizi commerciali e di uffici;
3. la densità di attività artigianali;
4. il volume di traffico presente in zona;

Tali parametri vengono suddivisi in tre classi: bassa, media e alta densità. Nei casi in cui i quattro parametri assumono valori identici, la zona apparterrà alla Classe II se il valore assunto è «bassa densità», alla Classe III se il valore assunto è «media densità», alla Classe IV se il valore assunto è “alta densità”.

I parametri medesimi, da valere quali valori medi comunali, assumono:

- valore 1 per la “bassa densità”;
- valore 2 per la “media densità”;
- valore 3 per “l'alta densità”.

L'assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, farà assumere ai relativi parametri valore 0.

Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei valori è compresa fra 1 e 4 vengono definite di Classe II, quelle nelle quali la somma dei parametri è compresa tra 5 e 8 vengono definite di Classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di Classe IV. La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla Classe IV.

Per quanto concerne la densità abitativa, possono essere considerate aree a bassa densità quelle prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra, mentre vengono considerate a media densità quelle prevalentemente con palazzine con 4 piani ed attico e ad alta densità quelle prevalentemente con edifici di tipo intensivo con più di cinque piani.

Le aree rurali caratterizzate da intensa utilizzazione di macchine agricole operatrici, vengono inserite in Classe III. Se l'utilizzazione di macchine agricole operatrici è limitata a pochi giorni dell'anno in concomitanza di particolari operazioni agricole le aree rurali possono essere riportate in Classe II.

Le attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o da altri di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine, zuccherifici, ecc.) sono da ritenersi come produttive e quindi la zona relativa deve essere inserita in Classe IV, V oppure VI.

Le aree portuali e le aree circostanti gli aeroporti sono da inserire in Classe IV. Fanno eccezione i piccoli campi privati per turismo, per attività sportiva, per diporto e analoghe utilizzazioni, che assumono la classificazione del territorio che li comprende.

Le zone con presenza quasi esclusivamente di attività di terziario (poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati, ecc.), cioè situazioni caratterizzate da intensa attività umana, ma pressoché prive di presenza abitativa, sono inserite in Classe IV.

Le aree di particolare interesse paesaggistico e turistico potranno essere riportate nella Classe II indipendentemente dai parametri di densità.

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere inserite nelle Classi V o VI. In particolare ricadranno nella classe VI le aree dove sono previsti, anche a carattere temporaneo.

Il territorio comunale, seguendo il criterio di assegnazione delle classi esplicitato sopra, è stato individuato nelle seguenti classi

- Aree di Classe II

Il territorio comunale assegnato a questa classe comprende: l'area del Parco del Garigliano che si estende lungo il confine regionale, rientrando in classe II per assecondare la naturale vocazione turistica-paesaggistica; l'area compresa tra il Parco Regionale di Roccamonfina ad est, il Fiume Garigliano a nord e la fascia di Classe III confinante con il comune di Carinola a sud, tale area registra la presenza di diversi centri urbani minori caratterizzati da "bassa densità" abitativa, da traffico veicolare a carattere locale e assenza di attività commerciali.

Dall'analisi del progetto del P.U.C. in itinere si evince che tale area sarà interessata dalla realizzazione di un complesso termale e di un campeggio naturalistico, che per la loro natura di aree ad interesse turistico-paesaggistico si collocano perfettamente nella tipologia di classe II assegnata al territorio in oggetto.

Nel territorio si è individuata anche un'area di interesse storico/archeologico rappresentata dal Parco Archeologico del Ponte Ronago. Ancora una volta per assicurare condizioni di "aree di quiete" ma nel contempo assecondare la vocazione turistico-ricettiva presente e futura, l'area è stata individuata in Classe II.

In Classe II ricade anche il centro storico di Sessa Aurunca composto dalla fitta maglia di vicoli a servizio del nucleo abitativo più antico nelle immediate vicinanze del Duomo.

- Aree di Classe III

La Classe III interessa la maggioranza del territorio comunale, che risulta essere fortemente caratterizzato da aree rurali con impiego di macchine operatrici. L'area di Classe III si sviluppa sull'intero territorio comunale ed è delimitata a nord dal Fiume Garigliano, a sud dall'area protetta situata alle pendici del Monte Massico, ad ovest dalle zone industriali ed il Comune di Cellole e ad est dalla fascia del territorio di Classe II racchiusa tra il Parco Regionale di Roccamonfina ed il Fiume Garigliano.

All'interno di tale area si registra la presenza di numerosi centri urbani minori caratterizzati da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di

popolazione con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

- Aree di Classe IV

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione ed elevata presenza di attività commerciali e uffici.

Si è ritenuto opportuno associare a questa classe l'area del centro urbano interessata dal passaggio della strada comunale interna che dalla S.S.7 Appia conduce al centro urbano fino all'ospedale.

Ricade nella classe IV anche l'area destinata dal progetto preliminare del P.U.C. alla realizzazione di un polo nautico ubicato nei pressi della Foce del Garigliano e l'area, compresa tra la S.S.7 Appia ed il suo prolungamento al centro urbano, destinata nell'accordo programmatico ad attività commerciale.

- Aree di Classe IV caratterizzate da fluttuazione turistica stagionale (fraz. Baia Domizia, fraz. Levagnole)

Nel territorio comunale delimitato dalla fascia costiera tirrenica si evidenzia la presenza delle frazioni Baia Domizia e Levagnole, caratterizzate da forte vocazione turistica, densità abitativa e commerciale elevata, dotate di attrezzature alberghiere e per il tempo libero ed in particolare nel territorio di Baia Domizia si evidenzia la presenza di un Campeggio estivo di rilevanza internazionale. Tale aree soggette a forte fluttuazione turistica stagionale vengono inserite in classe IV in modo da riferire la zonizzazione acustica al periodo acusticamente più sfavorevole.

4.5 Classificazioni delle aree in prossimità delle reti viarie

In riferimento alla densità di traffico veicolare, sono da ricomprendere nella Classe IV le aree prossime alle strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e, quindi, tutte le aree prossime alle strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Sono da comprendere nella Classe III, le aree prossime alle strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla Classe II, le aree prossime alle strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, per area prossima alla strada si intende l'area delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, per area prossima alla strada si intende una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa. Se l'area prossima alla strada ha un valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona circostante, la classificazione assumerà lo stesso valore limite attribuito alla zona circostante.

All'interno del comune di Sessa Aurunca sono state individuate le infrastrutture stradali principali, identificate nella S.S.7 Appia e nella S.S.7 Quater Domitiana, in corrispondenza delle quali è stata associata una fascia di pertinenza di 30 metri è classificata come Classe IV, in quanto le suddette infrastrutture in base ai rilievi dei passaggi degli autoveicoli, sono caratterizzate da un traffico veicolare maggiore di 500 veicoli l'ora.

Riguardo alla viabilità secondaria, sono state individuate le strade di collegamento ed attraversamento dell'intero territorio comunale e quindi prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano che risultano interessate da un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora, alle quali è stata assegnata un fascia di pertinenza di 30 metri classificata come Classe III.

Per quanto concerne le aree prossime alla linea ferroviaria si è determinata una fascia di pertinenza dalla linea di mezzera del binario di 60 metri alla quale è stata associata la classe IV.

Le fasce di pertinenza sono state attribuite seguendo l'iter procedurale riportato nelle linee guida della Regione Calabria e non rispetto al D.P.R. N°142 del 30 Marzo 2004 ed al .

4.6 *Rappresentazione grafica-cromatica della zonizzazione e cartografia da allegare*

Per la rappresentazione grafica della zonizzazione acustica, sono state elaborate 7 tavole grafiche in scala 1:5000 (3.1_1, 3.1_2, 3.1_3, 3.1_4, 3.1_5, 3.1_6, 3.1_7) rappresentative dei sette quadranti in cui è stato suddiviso l'intero territorio comunale. La campitura delle diverse zone acustiche è stata eseguita seguendo le indicazioni di rappresentazione di cui alla Tab. 2.

Tab 2

ZONA	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO
Ia	Tipo Ospedaliero	Verde	Linee inclinate e punti (molto fitti)
Ib	Tipo Scolastico	Verde	Linee inclinate e punti (mediamente fitti)
Ic	Quiete rilevante	Verde	Puntinato
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali
III	Misto	Arancione	Linee orizzontali
IV	Intensa attività umana	Rosso	Crocette
V	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate

5 Descrizione della normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica.

Per un'efficace applicazione del Piano di Zonizzazione Acustica, quale primo elemento di una politica di difesa del territorio rispetto all'inquinamento acustico e come supporto agli strumenti programmatori, è necessario corredare il Piano con un regolamento di attuazione nel quale siano specificate le finalità, gli obblighi, le competenze, i soggetti promotori, gli organi per il controllo ed infine le sanzioni.

Il regolamento del Piano deve contenere anche specifiche norme di prevenzione, infatti, prima di procedere ad un'opera di risanamento acustico dell'esistente che richiede tempi mediamente lunghi, è necessario porre le condizioni affinché lo sviluppo di nuove attività produttive e di nuove infrastrutture non alteri o peggiori la situazione esistente dal punto di vista dell'inquinamento acustico ambientale. Un'opera di prevenzione è necessaria e deve essere articolata attraverso l'introduzione di norme chiare ed efficaci alle quali i cittadini, i soggetti imprenditoriali ed il governo politico amministrativo del Comune devono attenersi.

E' parte integrante del piano la normativa di attuazione che è articolata in quattro capitoli. Nel CAPO I, dedicato ai principi generali, sono riportate le definizioni dei parametri acustici e delle zone corrispondenti alle diverse classi (art.1); le finalità del Piano (art.2); gli effetti dell'adozione della Zonizzazione Acustica sugli strumenti urbanistici (art.3) e le modalità di aggiornamento e revisione del Piano (art.4).

Il CAPO II introduce le norme di salvaguardia ambientale e disciplina le attività rumorose. Nell'art.5 sono individuate le attività potenzialmente responsabili di inquinamento acustico ai cui responsabili della gestione e/o utilizzazione compete il rispetto dei limiti massimi di rumorosità riportati in allegato alle norme di attuazione. L'art.6 stabilisce i limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico. E' introdotto il concetto della delocalizzazione delle attività artigianali più rumorose, della non realizzazione di attività ad elevato impatto acustico (ad es. dancing, attività commerciali polifunzionali) all'interno di edifici destinati ad abitazioni; della localizzazione lontano da aree abitative di complessi sportivi particolarmente rumorosi.

Norme specifiche sulla prevenzione sono introdotte negli articoli successivi.

La domanda di nuove attività produttive (art.7) ed il progetto di nuove infrastrutture e/o potenziamento di infrastrutture esistenti (art.9), dovranno essere corredate da idonea

documentazione (relazione di impatto acustico) dalla quali deve risultare evidente il rispetto dei limiti massimi di rumore stabiliti per le diverse aree e zone comunali. Nell'art.8 è affrontato, sempre in maniera preventiva, il problema della difesa passiva dal rumore; nel progetto di nuove costruzioni (abitative, scuole, ospedali, ecc.) e/o nella ristrutturazione di questi complessi si dovrà contemplare la necessità di un adeguato fonoisolamento utilizzando materiali e/o sistemi idonei. Nell'art.10 è posta la questione dell'impatto acustico di Piani urbanistici esecutivi.

Il CAPO III è dedicato alla disciplina delle attività rumorose temporanee il cui esercizio, seppur in deroga rispetto ai limiti di rumorosità stabiliti dalla normativa, deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Sono esaminati i cantieri edili e stradali (art.12), le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico (art.13), l'utilizzo di attrezzature rumorose ma con carattere temporaneo (art.14) (macchine da giardino, altoparlanti, allarmi antifurto), la coltivazione delle cave dei materiali (art.15), il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (art.16). Per ognuna di tali attività temporanee sono stabiliti prescrizioni in termini di livelli sonori massimi consentiti e limitazioni temporali.

Il CAPO IV è invece dedicato sia alla vigilanza del rispetto delle norme sia alle sanzioni amministrative per l'inosservanza del regolamento.

I molteplici compiti di prevenzione e controllo affidati all'Amministrazione Comunale, riportati nella normativa nazionale ed in quella di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica, richiedono, come peraltro già effettuato in altri comuni, l'istituzione di uno specifico servizio con competenze appropriate.

6 Conclusioni.

La realizzazione del Piano di Zonizzazione Acustica è stata sviluppata non solo sulla base di criteri di fruizione del territorio e di pianificazione urbanistica ma anche avvalendosi della Mappatura Acustica, precedentemente sviluppata, che ha permesso di evidenziare il reale clima acustico a cui il territorio comunale è assoggettato, fornendo di fatto un “data base” informativo dello stato reale del rumore presente nel territorio comunale. Dal confronto tra la classificazione del territorio descritta al paragrafo 4 ed il clima acustico rilevato in situ è stato possibile capire se la pianificazione acustica determinata sulla base di criteri urbanistici, di fruibilità e statistici bene si relaziona con l’effettivo clima acustico caratteristico del territorio comunale. In particolare:

Classe I “Aree Particolarmente Protette”

Questa classe comprende le aree destinate ad uso scolastico, ospedaliero e le aree destinate a parco ed aree verdi. Con riferimento alle aree destinate a parco ed aree verdi, nel territorio comunale sono state individuate: L’area del Parco Regionale di Roccamonfina posta lungo il confine sud-est del territorio comunale caratterizzata da una superficie di 9,7 Km²; l’area alle pendici del Monte Massico, che delimita il territorio comunale a sud e si estende per una superficie di 12,24 Km² ed un’area destinata a Parco dal P.U.C. in itinere e collocata in corrispondenza del Monte Ofelio per una superficie di 0,7 Km². Le aree destinate a parco e ricadenti in classe I occupano una superficie di 22,64 Km² pari al 14,04% dell’intera superficie comunale.

Dai rilievi fonometrici effettuati nelle aree sopra descritte si sono riscontrati valori di Leq,A (livello di pressione sonora equivalente) compresi tra 38,2 dB(A) e 40,5 dB(A) che confrontati con i valori limite assoluti di immissione riportati in Tab C evidenziano come le aree individuate in Classe I rispettano i valori limiti imposti dalla normativa.

Classe V “Aree prevalentemente industriali”

L’area del territorio ricadente in classe V è attualmente costituita da due zone industriali, una a ridosso della stazione ferroviaria per la quale il P.U.C. prevede una espansione sia ad ovest lungo il confine con il comune di Cellule, che ad est verso l’area urbana di

Carano, l'altra in prossimità dell'intersezione tra la S.S.7 Appia e la S.S.7 Quater Domitiana.

L'area industriale nella sua totalità occupa una superficie di 3,6 Km² corrispondente al 2,22% del territorio comunale. I livelli sonori misurati nelle zone industriali hanno evidenziato un $Leq,A=65,2$ dB(A) per la zona a ridosso della stazione ferroviaria che rispetta i valori limite assoluti di immissione riportati in Tab C, mentre un $Leq,A=75,4$ dB(A) per la zona a ridosso delle infrastrutture stradali principali, che supera i limiti massimi previsti ma bisogna evidenziare che tale valore è attribuibile prevalentemente all'infrastruttura viaria S.S.7 Quater Domitiana.

Classe II "Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"

In questa classe ricadono: l'area compresa tra il Parco Regionale di Roccamonfina ad est, il Fiume Garigliano a nord e la fascia di Classe III confinante con il comune di Cerinola a sud; l'area del Parco del Garigliano che si sviluppa lungo il percorso naturale del fiume; l'area di interesse storico/archeologico rappresentata dal Parco Archeologico del Ponte Ronago; l'area del centro storico di Sessa Aurunca.

La porzione di territorio interessata dalla Classe II occupa una superficie di 34,9 Km² che in termini percentuali rappresenta il 21,65% dell'intero territorio comunale.

Dalle misurazioni effettuate in situ, per queste aree, si sono rilevati livelli di pressione sonora Leq,A compresi tra 39,1 dB(A) e 51,4 dB(A) che rispettano i valori limite assoluti di immissione riportati in Tab C.

Classe III "Aree di tipo misto"

Questa classe rappresenta la maggioranza del territorio comunale che risulta essere caratterizzato prevalentemente da aree rurali con impiego di macchine operatrici.

La "macro" area di Classe III si sviluppa sull'intero territorio comunale ed è compresa dal Fiume Garigliano a Nord, dall'area del Monte Massico a sud, dalle zone industriali ad ovest e dalla fascia del territorio di Classe II racchiusa tra il Parco Regionale di Roccamonfina ed il Fiume Garigliano. La Classe III occupa una superficie di 89,68 Km² corrispondente al 55,58% dell'intero territorio comunale.

I rilievi effettuati nelle aree interessate dalla Classe III rilevati in corrispondenza delle aree prettamente rurali hanno evidenziato valori di Leq,A compresi tra 33,5 dB(A) e 46,1 dB(A) che rientrano pienamente nei limiti massimi ammessi, mentre nelle aree interessate dai centri urbani o in prossimità di infrastrutture viarie si sono ottenuti valori compresi tra 59,0 dB(A) e 63,9 dB(A) evidenziando il fatto che i valori superiori ai limiti massimi ammessi si sono registrati in corrispondenza delle infrastrutture viarie e nel centro urbano interessato da forte traffico veicolare di Sessa Aurunca.

Classe IV "Aree di intensa attività umana"

Questa Classe del territorio comprende: l'area del centro urbano interessata dal passaggio della strada comunale interna che dalla S.S.7 Appia conduce al centro urbano fino all'ospedale; le aree soggette a fluttuazione turistica stagionale rappresentate dalle frazioni di Baia Domizia e Levagnole; l'area destinata dal progetto preliminare del P.U.C. alla realizzazione di un polo nautico ubicato nei pressi della Foce del Garigliano e l'area, compresa tra la S.S.7 Appia ed il suo prolungamento al centro urbano, destinata nell'accordo programmatico ad attività commerciale.

La superficie territoriale relativa a tale Classe è di 10,51 Km² corrispondente al 6,51% dell'intero territorio.

Le indagini fonometriche effettuate in queste aree hanno rilevato dei livelli di pressione sonora equivalenti Leq,A compresi tra 64,1 dB(A) e 75,0 dB(A) per l'area del centro urbano, con il valore più alto rilevato a ridosso della strada comunale di attraversamento, tali valori rispetto ai limiti massimi riportati in Tab C risultano essere al limite o superiori; nella frazione Baia Domizia si è registrato un $Leq,A=51,9$ dB(A) che rientra abbondantemente nei limiti massimi ammessi, considerando il fatto che la rilevazione è stata effettuata nel periodo meno sfavorevole è cioè quello invernale.

Dall'esame dei dati misurati e la sovrapposizione degli stessi nelle Classi attribuite, risulta evidente che il territorio di Sessa Aurunca è contraddistinto da un clima acustico compatibile quasi totalmente con i limiti massimi di immissione stabiliti dalla normativa di attuazione ed in gran parte già compatibili con i limiti massimi di qualità.

Per i dati misurati che non rientrano nei limiti bisogna evidenziare che: i rilievi effettuati nella zone "critiche" del centro urbano di Sessa Aurunca a ridosso del corso principale e

della strada di attraversamento comunale, sono stati condotti tra le 12,30 e le 13,30 cioè nell'orario "di punta" più sfavorevole dal punto di vista acustico coincidente con l'uscita delle scuole ed il conseguente rientro della popolazione; i rilievi effettuati nella zona industriale a ridosso della S.S.7 Quater Domitiana hanno prodotto valori attribuibili quasi esclusivamente al rumore indotto dall'infrastruttura, essendo peraltro la zona industriale composta da attività industriali non spinte che non possono, in maniera assoluta, determinare il superamento dei limiti imposti per la classe di appartenenza.